

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2857

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 aprile 1985 (Stampato n. 969)*

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ALTISSIMO)

—

Disciplina organica  
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 24 aprile 1985*

---

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

##### Art. 1.

*(Intervento straordinario  
e programma triennale per lo sviluppo  
del Mezzogiorno)*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre

1983, n. 651, è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a*) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: « dalla presente legge », sono aggiunte le seguenti: « e tenendo conto dei programmi delle Amministrazioni pubbliche ».

5. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani organici di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e approvati dal CIPE.

6. A tal fine le regioni interessate trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte, definite sulla base di progetti predisposti dai soggetti individuati dal programma medesimo e corredati da studi preliminari di fattibilità, previa verifica sia della compatibilità con il programma regionale di sviluppo sia della validità tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, dell'apposita struttura organizzativa di cui al successivo articolo 3.

7. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini del coordinamento con gli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, le regioni comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi stessi. Hanno lo stesso obbligo gli enti individuati nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

9. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

#### Art. 2.

##### *(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con personalità giuridica, sede in Roma e durata fino al 1994.

2. Il Fondo ha lo scopo di finanziare le iniziative per il superamento dei più gravi squilibri economici e sociali delle singole regioni meridionali e per una più accelerata integrazione del Mezzogiorno nel suo complesso nel resto del Paese, con particolare riguardo agli squilibri derivanti da una disoccupazione strutturale, soprattutto giovanile, dalle trasformazioni industriali e dalla insufficiente produttività dei diversi settori economici.

3. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale.

4. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che la esercita nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni indicati all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tal fine il Fondo fornisce un rapporto periodico al Ministro medesimo sulle attività e sulle iniziative finanziate e in corso di finanziamento.

5. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di lire 200 miliardi.

6. Sono organi del Fondo:

a) il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente, da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno esprime parere sulla nomina del presidente, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

b) il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa, mentre gli altri sono nominati rispettivamente, due effettivi e due supplenti dal Ministro del tesoro e due effettivi e due supplenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e sono collocati fuori ruolo.

7. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi e provvede al riscontro consuntivo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il conto consuntivo e relativi allegati redigendo apposita relazione la quale dovrà contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. Il collegio esercita la sua funzione a carattere continuativo e assiste alle riunioni del comitato di gestione.

8. Lo statuto, che dovrà disciplinare l'ordinamento del Fondo, le modalità del suo funzionamento e l'utilizzazione del personale, è deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal Fondo è regolato dalle norme di diritto privato e la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

10. La disciplina regolamentare riguardante il bilancio del Fondo viene determinata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) adozione da parte del comitato di gestione di uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali;

b) adozione, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di un criterio di classificazione economico-funzionale e per progetti di intervento, evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla loro provenienza, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico;

c) inserimento del Fondo nell'area dei soggetti sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

d) approvazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, del conto consuntivo dell'anno precedente con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al Parlamento il bilancio approvato con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

11. Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza e in conformità con le procedure sostitutive di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, può revocare in tutto o in parte, con provvedimento motivato, i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale.

### Art. 3.

#### *(Accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale)*

1. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 finanzia le iniziative previste nei piani di attuazione sulla base di dettagliati studi di fattibilità, che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione ed eventualmente essere accompagnati, quando vi sia una pluralità di soggetti interessati, dagli accordi di programma di cui all'articolo 5 stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

2. Ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento, i progetti esecutivi sono sottoposti all'esame tecnico e finanziario del predetto Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa, sulla base di criteri e parametri prefissati.

3. Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, sono indicati:

a) i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie;

b) i tempi per la ultimazione dei lavori;

c) i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione dell'opera ai sensi della legislazione vigente, ritenuti più convenienti economicamente, tenuto conto dell'eventuale urgenza, della complessità dell'opera e della forma di gestione prevista;

d) i prevedibili costi di gestione con la individuazione dei soggetti destinatari dell'opera e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

4. Per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, il predetto Fondo provvede con i criteri e le modalità indicati negli stessi articoli.

Art. 4.

*(Enti di promozione  
per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, il Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adotta disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) assegnare a ciascuno degli enti un solo settore di competenza e di attività da svolgere sulla base di programmi pluriennali;

b) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la parteci-



pazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero, degli istituti meridionali di credito speciale;

c) prevedere che normalmente le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

d) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

e) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

f) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

g) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

h) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

i) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e

per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

l) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonchè la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti concorrono, oltre al Fondo di cui al precedente articolo 2, gli istituti di credito speciale ed ordinario, nazionali e locali, amministrazioni ed enti pubblici centrali e locali e tutti gli altri organismi, anche di carattere privato, che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

#### Art. 5.

##### *(Accordo di programma)*

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti e amministrazioni pubbliche, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati possono promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può

essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, i pareri e i nulla osta di cui all'articolo 82 dello stesso decreto, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia partecipato all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento ai sensi del comma 11 dell'articolo 2.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

#### Art. 6.

*(Incentivi finanziari  
per le attività produttive)*

1. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63

e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonchè di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione di manodopera.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

3. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

4. Il CIPI provvede, altresì, a determinare, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del citato testo unico, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale.

5. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

1) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

2) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

3) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

6. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

7. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati; è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

8. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

9. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 che si avvale, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

10. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonchè la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

11. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli

impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale presso il Fondo di cui al precedente articolo 2 da istituire con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

12. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative a carattere industriale promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 2 con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

13. Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

14. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 12 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

15. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

16. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

17. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole « per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti », sono sostituite, con effetto dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: « per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti ».

#### Art. 7.

##### *(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)*

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 6 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorchè queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente, alla condizione che dette iniziative siano volte a produzioni merceologicamente differenti e non presentino collegamenti di carattere tecnico tali da configurare un unico ciclo di lavorazione.

## Art. 8.

*(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)*

1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonchè lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 che si avvale, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, istituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, e 11 aprile 1953, n. 298, sulla base di apposite convenzioni.

4. È costituito, presso ciascun istituto meridionale di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane, per l'acqui-



sto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonchè il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Gli interventi del Fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi alle imprese, ubicate nei territori meridionali, operanti nei vari settori dell'industria e delle applicazioni del-

le biotecnologie. Detti interventi sono estesi alle società anche in forma consortile di ricerca scientifica e tecnologica con strutture ubicate nei territori anzidetti.

11. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo di cui al precedente comma 10 che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

12. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

13. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 6 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

14. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

#### Art. 9.

*(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali)*

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui all'articolo 102 del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dello stesso articolo, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

#### Art. 10.

*(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva)*

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 2.

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni riguardanti il personale)*

1. Al fine di garantire la massima produttività ed efficienza degli organismi dell'intervento straordinario ai quali viene trasferito il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, saranno istituiti appositi corsi di qualificazione e di ag-

giornamento, sulla base di criteri e modalità fissati dagli organi del Fondo di cui al precedente articolo 2. Il personale anzidetto è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

2. Il personale che ha prestato la propria attività presso gli uffici della cessata Cassa per il Mezzogiorno, con rapporto di impiego a tempo determinato per almeno sei mesi, nonché il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno viene trasferito al Fondo di cui al precedente articolo 2 e collocato in apposito ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, contestualmente alla cessazione degli organi della gestione commissariale che avrà luogo con l'insediamento degli organi del Fondo stesso.

#### Art. 12.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980,

prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. Il Fondo di cui al precedente articolo 2, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del Fondo medesimo.

5. A partire dall'anno finanziario 1986, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonchè delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la ri-

serva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonchè i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

6. Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

7. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle Amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonchè l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

8. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonchè nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito.

9. Il Fondo di cui al precedente articolo 2 porta altresì a compimento, con una apposita gestione stralcio dotata di peculiari mezzi finanziari, tutte le attività e gli interventi previsti nel decreto-legge 18 set-

tembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, di competenza del Commissario governativo il quale, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalle sue attività contestualmente all'insediamento degli organi del Fondo stesso.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico del Fondo di cui al precedente articolo 2, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. Sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle Amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazio-



ni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, è comprensivo sia della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, sia di quella indicata nell'articolo 11, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Del predetto apporto la quota relativa al triennio 1985-1987 è determinata in lire 30.000 miliardi, compres-

vi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, della assegnazione annua di lire 5.000 miliardi di spesa per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La maggiore somma di lire 20.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1988 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote, al netto dell'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, sono determinate in lire 800 miliardi per l'anno 1985, in lire 9.200 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.700 miliardi per l'anno 1987 e in lire 500 miliardi per l'anno 1988, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno per il medesimo triennio 1985-1987.

2. La legge finanziaria stabilisce gli stanziamenti da iscrivere per gli anni successivi.

3. Le somme di cui al precedente primo comma, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di cui al precedente articolo 2 per essere utilizzato, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità di quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi aggiornamenti annuali.

4. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riterita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 800 miliardi nell'anno 1985, a lire 9.200 miliardi nell'anno 1986 e a lire 7.700 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.